

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	160
AVVERTENZA	155

Martedì 19 ottobre 1999. — Presidenza del Vice Presidente Luciano CAVERI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 12 ottobre 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*).

Comunica altresì che il relatore ha fatto pervenire le seguenti integrazioni da

inserire nella proposta di parere: 1) punto A7): « il Ministero delle politiche agricole e forestali sia formalmente coinvolto nell'accordo di programma stipulato con le regioni Puglia e Basilicata; 2) al punto B4) la parte finale è sostituita con la seguente: che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali e con il ministro dei lavori pubblici ».

La Commissione consente.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, assumendo le funzioni di relatore, chiede se i presentatori degli emendamenti intendano svolgere considerazioni sugli stessi.

Prende atto dell'assenza dei presentatori. Pertanto ritiene, se non vi sono obiezioni, che gli emendamenti presentati debbano intendersi decaduti dalla votazione.

La Commissione consente.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) fa notare che al punto A2) della proposta di parere l'espressione « il più conforme possibile alle leggi generali non derogabili nell'esercizio della delega ex legge 59/97 » appare inesatta. Le parole « il più conforme possibile » in luogo della parola « conforme » finiscono per consentire una deroga alle leggi generali che sono invece ritenute inderogabili. Propone pertanto di sostituire le parole « il più conforme possibile » con la parola « conforme ».

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, riservandosi di recepire la segnalazione del deputato Frattini in sede di coordinamento formale del testo del parere, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle integrazioni accolte.

La Commissione approva (*allegato 3*).

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
SEN. ROMUALDO COVIELLO**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa »;

considerato che con il predetto decreto il Governo esercita la delega ex articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega;

constatato che il Governo, in merito al riordino di altro ente autonomo, cioè l'Acquedotto pugliese (EAAP) operante nello stesso settore e territorio, ha disatteso il parere della Commissione, pur avendolo con essa concordato, sia accogliendo, con il decreto definitivamente emanato, una disciplina di semplice societarizzazione e non una effettiva disciplina di riordino, sia omettendo la richiesta della Commissione per un parziale e graduale ricollocamento del capitale sociale in capo agli enti territoriali interessati dopo la prima fase di trasformazione giuridica ed organizzativa del soggetto disciplinato;

constatato che il Governo, a riguardo degli stessi enti idrici apulo-lucani oggetto

di questo e altri decreti, ha assunto decisioni non coerenti con l'accordo di programma che li riguarda, disattendendolo anche con la disponibilità a cedere le partecipazioni derivanti dalla loro trasformazione (assemblea dell'ENEL del 3/9/1999);

ritenuta non adeguata la disciplina di riordino considerata nel presente decreto, informata ad una triplice alternativa (societarizzazione, trasferimento alle regioni interessate, liquidazione);

constatato che in base alla legge 36/94 e al decreto legislativo 112/98 le attribuzioni normative e amministrative su una risorsa primaria come l'acqua sono delle regioni interessate; che nel caso concreto vi è una stringente connessione fisica e programmatica tra quella risorsa e lo sviluppo economico e territoriale; che questa connessione caratterizza in modo particolare il soggetto (l'Ente irrigazione) e il suo ruolo;

constatato che a questo ente spetta l'approvvigionamento idrico all'origine (con captazione, invasi, derivazione, ecc.) in base al quale le regioni programmano gli impieghi finali (per uso potabile, agricolo-irriguo, industriale);

considerato che gran parte dei beni strumentali dello stesso ente è di pertinenza delle regioni interessate, alle quali la cessata Cassa per il Mezzogiorno prima,

e la subentrante Agenzia per il Mezzogiorno dopo, li hanno trasferiti in base all'articolo 6 della legge 183/76 sull'intervento straordinario;

constatato che sullo schema di decreto in esame vi è il parere negativo della Conferenza Stato-regioni;

constatato che sul precedente decreto legislativo, emanato per il riordino dell'EAAP (11/5/1999 n. 141) pende ricorso della Regione Puglia presso la Corte Costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;

A1) il Governo segua, nel riordino e per ogni altra finalizzazione degli enti pubblici riferibili allo stesso settore e/o territorio d'intervento, un disegno unitario nelle varie sedi nelle quali esercita attribuzioni normative e amministrative, nelle quali è parte di atti negoziali, esplicita indirizzi su enti, strutture, partecipazioni;

A2) il Governo, in riferimento a ciascun ente, si astenga dal prefigurare soluzioni ordinamentali con una o più ipotesi alternative e prefiguri invece un unico assetto finale, il più conforme possibile alle leggi generali non derogabili nell'esercizio della delega ex legge 59/97 e ad una gestione efficiente dei servizi e di crescente soddisfacimento dell'utenza finale;

A3) il Governo voglia attenersi sempre, nelle proposte di disciplina delegata, agli indirizzi del federalismo e della sussidiarietà ed agli speculari criteri di limitazione delle funzioni centrali, fissati nella stessa legge 59/97 e da ultimo applicati nel decreto legislativo 303/1999 sulla nuova organizzazione dei Ministeri, tanto più in settori (programmazione delle risorse idriche, programmazione dello sviluppo ter-

ritoriale, assetto dei soggetti strumentali, ecc.) ove sono preminenti o esclusive le attribuzioni regionali;

A4) si adotti, per l'ente oggetto dello schema di decreto in esame, una soluzione ordinamentale, ove si tenga conto che:

la titolarità della risorsa idrica è delle regioni interessate (Puglia e Basilicata) e che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi vigenti, e in particolare della legge 36/1994 (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano salvaguardate con lo strumento previsto dell'accordo di programma, che, nel caso concreto, è stato stipulato con la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici;

la titolarità dei beni strumentali dell'ente oggetto del riordino è, per parte significativa, delle stesse regioni interessate;

A5) è, pertanto, opportuno, e praticamente obbligato, definire una disciplina di riordino nella quale alle regioni interessate siano assicurate:

la partecipazione alla ricognizione patrimoniale preliminare alla trasformazione giuridica, contabile e organizzativa del soggetto;

l'attribuzione della maggioranza del capitale sociale determinato a seguito della predetta ricognizione patrimoniale;

A6) nella predetta disciplina l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte dello Stato avvenga in conformità dell'accordo di programma stipulato dal rappresentante del Governo e dalle regioni interessate;

B) nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

B1) inserire tra le fonti citate in premessa la legge 36/94, il decreto legislativo 112/98 e l'accordo di programma

stipulato il 6/8/1999 tra il Ministro dei Lavori pubblici e le regioni Puglia e Basilicata;

B2) sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 1 e il terzo comma dell'articolo 5;

B3) inoltre, nell'articolo 1:

al primo comma ridurre il termine a sei mesi;

nel secondo comma, dopo le parole « cinque componenti » inserire le parole « di cui 2 in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni Puglia e Basilicata »;

nel quarto comma aggiungere alla fine le parole: « previo parere delle regioni Puglia e Basilicata, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. »;

nel sesto comma, dopo le parole « beni pubblici già in godimento allo stesso »

aggiungere le parole « , in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 36/94. »;

B4) nell'articolo 2 (capitale sociale) sostituire il secondo comma con il seguente: « 2. Il 60 per cento delle azioni è complessivamente attribuito alle regioni Puglia e Basilicata, secondo un riparto interno tra le stesse concordato ovvero determinato dalla Commissione di cui all'articolo 1, secondo comma, sulla base delle risultanze della ricognizione patrimoniale e della titolarità della risorsa e dei beni strumentali; il residuo 40 per cento delle azioni è attribuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista, in conformità all'Accordo di Programma stipulato tra il Ministero dei lavori pubblici e le regioni Puglia e Basilicata. ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Alla lettera A1) sopprimere le parole: e/o territorio d'intervento.

1. Fontanini, Stucchi.

Alla lettera A2) sostituire le parole: il più conforme possibile con la seguente: conforme.

2. Fontanini, Stucchi.

Alla lettera A2) sopprimere la parola: crescente.

3. Fontanini, Stucchi.

Alla lettera A5) sostituire il punto secondo con il seguente:

« - l'attribuzione del capitale sociale determinato a seguito della predetta ricognizione patrimoniale, allo scopo di permettere l'applicazione della disciplina di cui al Capo II, della legge n. 36 del 1994, relativo al Servizio idrico integrato; ».

4. Fontanini, Stucchi.

Dopo la lettera B1) inserire la seguente:

« B1-bis) prevedere un'unica disciplina per il riordino dell'Ente sulla base dell'assetto prefigurato dal comma 7 dell'articolo 1, che vede le regioni interessate subentrare nella titolarità dell'Ente, specificando, altresì, che nella individuazione del soggetto gestore si debba seguire la disciplina di cui al Capo II della legge n. 36 del 1994, relativo al Servizio idrico integrato; ».

5. Fontanini, Stucchi.

Sopprimere la lettera B2).

6. Fontanini, Stucchi.

Alla lettera B4) sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: cento per cento e conseguentemente sopprimere le parole da: il residuo del 40 per cento fino alla fine della lettera.

7. Fontanini, Stucchi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa »;

considerato che con il predetto decreto il Governo esercita la delega ex articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega;

constatato che il Governo, in merito al riordino di altro ente autonomo, cioè l'Acquedotto pugliese (EAAP) operante nello stesso settore e territorio, ha disatteso il parere della Commissione, pur avendolo con essa concordato, sia accogliendo, con il decreto definitivamente emanato, una disciplina di semplice societarizzazione e non una effettiva disciplina di riordino, sia omettendo la richiesta della Commissione per un parziale e graduale ricollocamento del capitale sociale in capo agli enti territoriali interessati dopo la prima fase di trasformazione giuridica ed organizzativa del soggetto disciplinato;

constatato che il Governo, a riguardo degli stessi enti idrici apulo-lucani oggetto di questo e altri decreti, ha assunto

decisioni non coerenti con l'accordo di programma che li riguarda, disattendendolo anche con la disponibilità a cedere le partecipazioni derivanti dalla loro trasformazione (assemblea dell'ENEL del 3/9/1999);

ritenuta non adeguata la disciplina di riordino considerata nel presente decreto, informata ad una triplice alternativa (societarizzazione, trasferimento alle regioni interessate, liquidazione);

constatato che in base alla legge 36/94 e al decreto legislativo 112/98 le attribuzioni normative e amministrative su una risorsa primaria come l'acqua sono delle regioni interessate; che nel caso concreto vi è una stringente connessione fisica e programmatica tra quella risorsa e lo sviluppo economico e territoriale; che questa connessione caratterizza in modo particolare il soggetto (l'Ente irrigazione) e il suo ruolo;

constatato che a questo ente spetta l'approvvigionamento idrico all'origine (con captazione, invasi, derivazione, ecc.) in base al quale le regioni programmano gli impieghi finali (per uso potabile, agricolo-irriguo, industriale);

considerato che gran parte dei beni strumentali dello stesso ente è di pertinenza delle regioni interessate, alle quali la cessata Cassa per il Mezzogiorno prima, e la subentrante Agenzia per il Mezzo-

giorno dopo, li hanno trasferiti in base all'articolo 6 della legge 183/76 sull'intervento straordinario;

constatato che sullo schema di decreto in esame vi è il parere negativo della Conferenza Stato-regioni;

constatato che sul precedente decreto legislativo, emanato per il riordino dell'EAAP (11/5/1999 n. 141) pende ricorso della Regione Puglia presso la Corte Costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella disciplina finale della materia trattata dal decreto;

A1) il Governo segua, nel riordino e per ogni altra finalizzazione degli enti pubblici riferibili allo stesso settore e/o territorio d'intervento, un disegno unitario nelle varie sedi nelle quali esercita attribuzioni normative e amministrative, nelle quali è parte di atti negoziali, esplicita indirizzi su enti, strutture, partecipazioni;

A2) il Governo, in riferimento a ciascun ente, si astenga dal prefigurare soluzioni ordinamentali con una o più ipotesi alternative e prefiguri invece un unico assetto finale, conforme alle leggi generali non derogabili nell'esercizio della delega ex legge 59/97 e ad una gestione efficiente dei servizi e di crescente soddisfacimento dell'utenza finale;

A3) il Governo voglia attenersi sempre, nelle proposte di disciplina delegata, agli indirizzi del federalismo e della sussidiarietà ed agli speculari criteri di limitazione delle funzioni centrali, fissati nella stessa legge 59/97 e da ultimo applicati nel decreto legislativo 303/1999 sulla nuova organizzazione dei Ministeri, tanto più in settori (programmazione delle risorse idriche, programmazione dello sviluppo territoriale, assetto dei soggetti strumentali, ecc.) ove sono preminenti o esclusive le attribuzioni regionali;

A4) si adotti, per l'ente oggetto dello schema di decreto in esame, una soluzione ordinamentale, ove si tenga conto che:

la titolarità della risorsa idrica è delle regioni interessate (Puglia e Basilicata) e che le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti dai provvedimenti legislativi vigenti, e in particolare della legge 36/1994 (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengano salvaguardate con lo strumento previsto dell'accordo di programma, che, nel caso concreto, è stato stipulato con la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici;

la titolarità dei beni strumentali dell'ente oggetto del riordino è, per parte significativa, delle stesse regioni interessate;

A5) è, pertanto, opportuno, e praticamente obbligato, definire una disciplina di riordino nella quale alle regioni interessate siano assicurate:

la partecipazione alla ricognizione patrimoniale preliminare alla trasformazione giuridica, contabile e organizzativa del soggetto;

l'attribuzione della maggioranza del capitale sociale determinato a seguito della predetta ricognizione patrimoniale;

A6) nella predetta disciplina l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte dello Stato avvenga in conformità dell'accordo di programma stipulato dal rappresentante del Governo e dalle regioni interessate;

A7) il Ministero delle politiche agricole e forestali sia formalmente coinvolto nell'accordo di programma stipulato con le regioni Puglia e Basilicata;

B) nel testo del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

B1) inserire tra le fonti citate in premessa la legge 36/94, il decreto legislativo 112/98 e l'accordo di programma

stipulato il 6/8/1999 tra il Ministro dei Lavori pubblici e le regioni Puglia e Basilicata;

B2) sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 1 e il terzo comma dell'articolo 5;

B3) inoltre, nell'articolo 1:

al primo comma ridurre il termine a sei mesi;

nel secondo comma, dopo le parole « cinque componenti » inserire le parole « di cui 2 in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni Puglia e Basilicata »;

nel quarto comma aggiungere alla fine le parole: « previo parere delle regioni Puglia e Basilicata, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. »;

nel sesto comma, dopo le parole « beni pubblici già in godimento allo

stesso » aggiungere le parole « , in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 36/94. »;

B4) nell'articolo 2 (capitale sociale) sostituire il secondo comma con il seguente: « 2. Il 60 per cento delle azioni è complessivamente attribuito alle regioni Puglia e Basilicata, secondo un riparto interno tra le stesse concordato ovvero determinato dalla Commissione di cui all'articolo 1, secondo comma, sulla base delle risultanze della ricognizione patrimoniale e della titolarità della risorsa e dei beni strumentali; il residuo 40 per cento delle azioni è attribuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dei lavori pubblici. ».